



DELIBERA N. 391

Del 01 ottobre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – DISCO- Ente Reg. per Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza (C.F. 08123891007)

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. ANAC/UVCC n. 5344/2024** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 69845 del 9 maggio 2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36*";

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, da considerarsi parte integrante e sostanziale del comunicato medesimo.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 150542 del 17/12/2024 e integrazione prot. n. 14692 del 30/1/2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante DISCO- Ente Reg. per Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza nell'ambito della domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (L 2).

Con note acquisite al protocollo ANAC n. 6399 del 15/01/2025, nn. 26774 e 26784 del 19/02/2025, la stazione appaltante inoltrava la documentazione richiesta, dalla cui analisi emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

1. la mancata comprovata del possesso della laurea specialistica per il dipendente [OMISSIS] il cui titolo appartiene alla classe L-07 coincidente con una laurea triennale, equiparabile ad una laurea di primo livello;
2. la mancata comprova dell'esperienza specifica triennale richiesta ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, nella gestione di piani economici-finanziari e dei rischi, indicata nei curricula delle dottoresse [OMISSIS], riguardante concessioni per le quali non è richiesta tale specifica competenza;
3. la mancata dimostrazione della formazione di base per i dipendenti [OMISSIS] in relazione ai quali sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata

complessivamente inferiori alle 20 ore o corsi non rientranti nel triennio precedente l'istanza di qualificazione;

4. la mancata dimostrazione della formazione specialistica per i dipendenti [OMISSIS], in relazione ai quali sono stati presentati rispettivamente attestati relativi a corsi di durata complessivamente inferiori alle 60 ore e corsi non rientranti nel triennio precedente l'istanza di qualificazione;
5. la mancata dimostrazione della formazione avanzata per i dipendenti [OMISSIS]. In particolare, sono stati presentati attestati relativi a corsi non rientranti nel triennio precedente l'istanza di qualificazione;

Come chiarito dal comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) che richiama le FAQ *in subiecta materia* pubblicate sul sito della scrivente Autorità, per la formazione base possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 4 ore e per complessive 20 ore almeno, fruiti nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione, mentre per la formazione specialistica, con prova di valutazione finale, possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 20 ore e per complessive 60 ore almeno, fruiti sempre nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione.

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (L2), con nota prot. Anac n. 69845 del 9/5/2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 - l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 73558 del 15/5/2025, la stazione appaltante DISCO- Ente Reg. per Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza ha riscontrato la comunicazione di avvio sopra menzionata, chiedendo concedersi l'audizione presso l'Ufficio procedente.

In data 30/5/2025 (prot. 83736) si è svolta l'audizione alla presenza del dirigente dell'Ufficio e del funzionario incaricato dell'istruttoria, oltre che dei rappresentanti dell'Ente interessato. Nel corso dell'audizione, la dirigente dell'Ente è intervenuta per chiarire le diverse osservazioni mosse in merito all'avvio del procedimento. Riguardo alla prima contestazione, ha riconosciuto la fondatezza della segnalazione dell'ANAC: l'attestato presentato è effettivamente relativo a una laurea triennale. L'Ente, pertanto, ne prende atto.

Per quanto riguarda il secondo punto, è stato chiesto un chiarimento interpretativo. La dirigente dell'Ente ha spiegato che l'Ente rilascia concessioni relative a servizi e forniture. Il funzionario incaricato dell'istruttoria ha aggiunto che la questione dell'esperienza, in relazione ai contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché alla gestione triennale dei piani economico-finanziari e dei rischi, rappresenta un'opportunità per definire una linea guida utile anche alle future verifiche sulla qualificazione degli Enti che si occupano di lavori pubblici.

In merito al terzo punto, la dirigente dell'Ente ha dichiarato che verrà integrata la documentazione presentata dall'ingegnere [OMISSIS]. Ha però precisato che, nelle precedenti linee guida ANAC – antecedenti all'istanza di qualificazione – non veniva indicato un numero preciso di ore per i singoli corsi di formazione, ma solo un "peso" relativo alla formazione di base, specialistica e avanzata. A questo proposito, il dirigente dell'Ufficio UVCC ha chiarito che tali pesi servivano per il calcolo del punteggio complessivo e non per definire una durata obbligatoria dei corsi.

È stato inoltre sottolineato dai rappresentanti dell'Ente che le FAQ dell'ANAC, pur offrendo indicazioni operative, non hanno valore normativo vincolante. Il dirigente Anac ha precisato che le indicazioni sulla durata dei corsi – così come le classificazioni – sono state frutto di una collaborazione con la SNA e sono state successivamente raccolte nelle FAQ, che rappresentano oggi il riferimento oggettivo utilizzato dall'ANAC per le verifiche di qualificazione.

Per quanto riguarda la formazione specialistica, è stato ribadito che l'Ente ha tenuto conto delle FAQ ANAC nella valutazione dei corsi effettivamente svolti dal personale, includendo quelli definiti come formazione di base, specialistica o avanzata dagli enti e dalle università erogatrici. È stato citato, ad esempio, il Progetto Valore PA, nell'ambito del quale il personale dell'Ente ha seguito corsi universitari di alta formazione professionale della durata di 40 ore, equiparati a corsi da 60 ore e classificati come formazione di secondo livello (tipo A – Alta formazione).

Infine, in merito alla formazione avanzata, è stato fatto notare che due dipendenti sono rimasti esclusi dal triennio solo per pochi mesi, a causa del fatto che l'Ente ha preso come riferimento il triennio solare anziché quello effettivo antecedente all'istanza. È stato comunque precisato che, prima dell'introduzione del nuovo Codice, le linee guida ANAC facevano riferimento solo alla formazione triennale in senso generico. Tutti i dipendenti hanno comunque seguito corsi pertinenti alle loro funzioni, e a partire dalle indicazioni ANAC del 17 maggio 2023, l'Ente ha avviato un processo di allineamento della formazione interna ai nuovi requisiti.

In conclusione, nella fase iniziale della qualificazione, l'Ente ha inteso dimostrare – tramite appositi certificati – il possesso di una formazione specialistica nel settore degli appalti da parte del proprio personale, anche se tale formazione non rientrava interamente nel triennio temporale di riferimento richiesto.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 84793 del 06/06/2025 è stata inviata la seguente documentazione:

- una relazione esplicativa riferita a ciascun punto contestato;
- un attestato di frequenza per un corso di aggiornamento professionale dell'ing. [OMISSIS] (Allegato 1);
- l'avviso dell'INPS per la selezione di corsi formazione Valore PA 2022 (Allegato 2);
- l'elenco dei corsi selezionati Valore PA dell'INPS 2022 (Allegato 3).

Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante non consente il superamento della totalità delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento prot. Anac n. 69845 del 9/5/2025.

Ed invero, rispetto alle contestazioni già sollevate, la documentazione successivamente fornita ha consentito di confermare la mancata comprovata del possesso della laurea specialistica per il dipendente Giovanni Renzi il cui titolo appartiene alla classe L-07 coincidente con una laurea triennale, equiparabile ad una laurea di primo livello.

In merito alla contestazione n. 2 - afferente alla comprova dell'esperienza specifica triennale richiesta ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, nella gestione di piani economici-finanziari e dei rischi - si ricorda che l'articolo 3, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce che, ai fini della progettazione, nelle ipotesi previste dall'articolo 193, comma 16, relative all'affidamento e all'esecuzione di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato con un importo a base di gara pari o superiore a 500.000 euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza triennale nella gestione di piani economico-finanziari e dei rischi.

Nel corso dell'audizione, i rappresentanti dell'Ente hanno precisato che esso rilascia concessioni relative esclusivamente a servizi e forniture. Tuttavia, la verifica in corso riguarda specificamente il settore dei lavori pubblici e la qualificazione richiesta in categoria L2.

Da approfondimenti tramite la consultazione della BDNCP è emerso che, nel triennio di riferimento per la qualificazione (2023-2025), l'Ente non ha svolto procedure di gara per l'affidamento di concessioni relative alla costruzione e gestione di opere pubbliche.

Sebbene le FAQ ANAC non specifichino in modo esplicito il settore di riferimento per l'esperienza richiesta nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), è ragionevole ritenere che tale esperienza debba essere coerente con il settore per cui si richiede la qualificazione e, conseguentemente, l'abilitazione allo svolgimento delle relative procedure. A supporto di questa interpretazione, si evidenzia che la normativa distingue chiaramente le esperienze richieste nei diversi ambiti: l'articolo 3, comma 5, dell'allegato II.4 si riferisce specificamente al settore dei lavori, mentre l'articolo 5, comma 5, dello stesso allegato disciplina l'esperienza nell'ambito dei servizi e delle forniture. Tale distinzione normativa, pur non richiamata esplicitamente nelle FAQ, conferma la necessità di una coerenza settoriale tra l'esperienza dichiarata e il tipo di qualificazione richiesta.

Alla luce di quanto esposto, si raccomanda per il futuro di porre particolare attenzione al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, con specifico riferimento alla qualificazione e all'abilitazione necessarie per la gestione delle procedure relative al Partenariato Pubblico-Privato nel settore dei lavori.

In merito alla contestazione n. 3 - riferita alla carenza della formazione di base per i dipendenti [OMISSIS], in relazione ai quali sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata

complessivamente inferiori alle 20 ore - la stazione appaltante ha preliminarmente dichiarato che *"nelle Delibere ANAC n. 141 del 30 marzo 2022 e n. 441 del 28 settembre 2022, di approvazione delle Linee Guida relative all'attuazione del sistema delle stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione, non sono state date indicazioni oggettive sugli obiettivi formativi specifici, che avrebbero potuto indirizzare le amministrazioni nella predisposizione dei propri piani triennali di formazione, nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, periodo transitorio dove ricade il triennio di riferimento del requisito relativo al "Sistema di formazione e aggiornamento del personale. Tuttavia, l'Ente ha messo in atto, nel triennio antecedente la Qualifica per il biennio 2023/2025, una formazione di crescita delle competenze del proprio personale dipendente, senza che alcuna direttiva di portata generale, suggerisse alle Stazioni appaltanti le caratteristiche tipologiche dei corsi di formazione e le modalità di svolgimento anche in termini di durata dei corsi"*.

Si rappresenta, in ogni caso, che l'Ente non ha provveduto ad integrare, per i dipendenti sopra menzionati, ulteriori attestati utili al completamento delle ore minime di formazione richieste per il conseguimento della formazione base.

Risultano, pertanto, confermate le carenze evidenziate al punto 3 già citato.

In riferimento all' [OMISSIS] - per il quale, in fase di verifica, è stato presentato un attestato relativo a corso non rientrante nel triennio precedente l'istanza di qualificazione - è stato acquisito un attestato di frequenza relativo a un corso di aggiornamento professionale della durata di 10 ore, svolto nel triennio precedente l'istanza, valido ai fini del completamento della formazione base prevista per il dipendente.

In merito alla contestazione n. 4, riferita alla mancata dimostrazione della formazione specialistica per il [OMISSIS], in relazione al quale è stato presentato l'attestato di un corso conseguito in data 22.06.2020 non rientrante nel triennio precedente l'istanza di qualificazione, la Stazione Appaltante ha affermato che *"il triennio di riferimento preso in considerazione dalla Stazione appaltante è quello solare e non quello precedente alla data di presentazione della domanda di Qualificazione. La ragione risiede nel fatto che i piani di formazione triennale hanno una operatività annuale e i singoli corsi possono svolgersi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, rientrando a pieno titolo nel fascicolo di formazione e/o aggiornamento professionale del dipendente per le annualità di riferimento. Benché il conseguimento del corso non ricada nel triennio precedente la data della Qualifica, la validità della formazione in termini di acquisizione di conoscenza e competenza utili per lo svolgimento della propria professione, ricade nel triennio di riferimento"*.

A tal proposito, l'art. 3 delle Linee Guida SNA¹ stabilisce che gli attestati finali rilasciati al termine delle attività formative hanno una validità triennale. Di conseguenza, l'attestato conseguito in

¹ "Requisiti e modalità per l'accreditamento, da parte della scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici" approvate con Decreto del Presidente Sna SNA n.22/2024 consolidato con le modifiche di cui al decreto del Presidente SNA n.3/2025.

data 22/06/2020 risultava privo di validità alla data dell'istanza di qualificazione, presentata in data 25/07/2023.

Tuttavia, in un'ottica collaborativa e privilegiando l'effettiva acquisizione delle competenze formative rispetto alla mera data di svolgimento del corso, l'attestato è stato comunque ritenuto valido.

In riferimento alla [OMISSIS], per la quale è stato presentato un attestato relativo a un corso della durata complessiva inferiore alle 60 ore – nello specifico, pari a 40 ore – non si ritiene possibile accogliere le controdeduzioni presentate.

Dall'elenco INPS 2022, dal quale è stato selezionato il corso "Valore PA" frequentato, risultano infatti disponibili anche corsi della medesima tipologia con una durata complessiva di 60 ore.

La circostanza secondo cui *"lo stesso corso di 40 ore - Il livello A - seguito dalla [OMISSIS...] presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma, era proposto presso Università degli Studi di Roma La Sapienza per un numero di ore complessivo di 60 ore – Il livello A. Risulta chiaro come il corso seguito dalla [OMISSIS], rientrando nella stessa tipologia di intervento formativo Il livello A, debba essere considerato un corso di formazione avanzata analogamente al corso di 60 ore"*, non costituisce elemento sufficiente a dimostrare che si tratti effettivamente dello stesso corso.

In assenza del programma dettagliato del corso seguito, non è infatti possibile attestare la piena corrispondenza tra i due percorsi formativi.

La presenza, nel citato elenco INPS, di corsi con la medesima denominazione ma offerti da due Atenei diversi e con differente durata, lascia presumere che si tratti di percorsi distinti. Se così non fosse, l'INPS avrebbe attribuito loro un identico valore formativo.

Risulta pertanto confermata la carenza per la dottoressa [OMISSIS].

In merito alla contestazione n. 5, riferita alla mancata dimostrazione della formazione avanzata per i dipendenti [OMISSIS] per aver presentato attestati relativi a corsi non rientranti nel triennio precedente l'istanza di qualificazione, la Stazione appaltante, ha dichiarato di aver prodotto *"i diplomi di Master di Il livello delle dipendenti interessate, nella piena consapevolezza che il Diploma di Master di Il livello ha valore legale e durata permanente, non riducibile al solo triennio precedente la data di Qualificazione"*.

È necessario sottolineare che tutti gli attestati di master di secondo livello posseduti dalle dipendenti interessate sono stati utilizzati - oltre che nella sezione "Formazione" per attestare la formazione avanzata - anche nella sezione "Competenze", in contrasto a quanto stabilito dalle FAQ n. 18² e n. 27³ in materia di qualificazione pubblicata sul sito dell'Anac.

² FAQ n. 18, si legge "Ci sono dei titoli che non devono essere considerati per riempire la sezione relativa al requisito "Competenze"? Sì, nella sezione relativa al requisito "Competenze" non devono essere considerati i titoli (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) rientranti nella valutazione del requisito "Formazione" come i titoli formativi che non sono stati conseguiti a livello personale ma nell'ambito di programmi formativi dell'Ente di appartenenza".

³ FAQ n. 27, relativa al REQUISITO "SISTEMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE" si legge "Per riempire la sezione relativa al requisito "Formazione" devono essere considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi,

Risultano pertanto confermate le carenze indicate al suindicato punto 5.

Per tutto quanto sopra rappresentato risulta quindi accertata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

Sulla base delle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 36,51 a 32,42 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da L2 a L3.

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ente è emerso che la domanda di qualificazione è stata presentata senza la dovuta ponderazione, avvalendosi di requisiti che, sulla base delle chiare indicazioni fornite dall'Autorità, non avrebbero potuto essere utilizzati.

In esito alla ricostruzione dei fatti, si ritiene che l'Ente, nel presentare la domanda di qualificazione, quantomeno, si sia prefigurata la possibilità di rendere una dichiarazione non veritiera come evento concretamente realizzabile e vi abbia aderito. Si ritiene, quindi configurabile l'elemento psicologico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice (dolo specifico) e, in particolare, la dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La stazione appaltante, infatti, ha potuto conseguire la qualificazione, nonostante la stessa non le spettasse sulla base dei requisiti effettivamente posseduti.

La giurisprudenza, con riferimento al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ha puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il reato (rappresentato dalla finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022). In particolare, ha affermato che si configura la responsabilità per il reato di falso purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità della non veridicità della dichiarazione.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, laddove è stata presentata una dichiarazione non veritiera finalizzata a conseguire la qualificazione.

Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese riguardano informazioni relative a dipendenti dell'ente, presumibilmente presenti nei fascicoli personali degli stessi o comunque direttamente disponibili o facilmente reperibili dalla stazione appaltante. Può pertanto presumersi la conoscenza della non veridicità delle dichiarazioni rese o, quanto meno, può ritenersi dimostrata la consapevolezza della significativa possibilità del verificarsi dell'evento. È indubbio, infatti, che il semplice esame degli attestati di formazione utilizzati e il semplice calcolo matematico delle

master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione" [...] **"Non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito "Competenze" né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale".**

ore di formazione espletate avrebbero permesso di verificare l'inidoneità degli stessi a comprovare la formazione minima richiesta. Inoltre, sono da escludere errori interpretativi od operativi, dal momento che l'Autorità ha messo a disposizione numerosi strumenti conoscitivi per agevolare le stazioni appaltanti nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fini della predisposizione della domanda di qualificazione. In particolare, chiare indicazioni sono state fornite con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e con le numerose FAQ predisposte, che formano parte integrante del Comunicato medesimo.

In particolare, con riferimento alla formazione, nelle FAQ nn. 27, 28, 29 e 30 sono individuate le tipologie dei corsi, specificando l'incompatibilità con i titoli di formazione utilizzati nella sezione "Competenze" oltre alle ore di formazione minime necessarie per conseguire la formazione base (20 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 4), la formazione specialistica (60 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 30 ore) e la formazione avanzata (120 ore). Inoltre, in caso di dubbio, la stazione appaltante avrebbe potuto formulare apposito quesito all'Ufficio competente dell'Autorità, che, nella fase di avvio del sistema, ha attivato misure di accompagnamento e agevolazione massivamente utilizzate dagli utenti.

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, *"...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verifica di tale fatto lesivo"* (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Si ritiene che tali elementi siano configurabili nel caso di specie e che, quindi, la stazione appaltante si sia, quantomeno, rappresentata con significativa probabilità la verifica dell'evento (conseguimento illecito della qualificazione) e ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare (sanzione), abbia comunque agito, aderendo ad esso. A dimostrazione di ciò si evidenzia che, per come è stato strutturato il sistema gestito dall'Autorità, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. Inoltre, il sistema consente di conoscere anticipatamente il risultato delle dichiarazioni rese e, nella specie, il punteggio conseguito (anche con riferimento ai singoli requisiti) e il livello di qualificazione raggiunto. Era pienamente consapevole anche del fatto che eventuali controlli sarebbero stati effettuati soltanto successivamente e a campione e, quindi, ciò può aver influito nel processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo

da pagare per raggiungerlo.

Si ritiene che il funzionamento del sistema, così come descritto, avrebbe richiesto l'adozione di comportamenti particolarmente prudenti e oculati, proprio al fine di evitare il rischio dell'illegittimo conseguimento di un risultato automatico e non preventivamente controllato da terzi. La volontaria proposizione della domanda a prescindere dalla preventiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dimostra quindi, inequivocabilmente, l'adesione all'evento del conseguimento di una qualificazione non rispondente ai requisiti dichiarati.

Infine, si sottolinea che, di norma, al fine della comminazione delle sanzioni amministrative, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di responsabilità in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare l'assenza dell'elemento psicologico (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022).

Si evidenzia, altresì, che l'evento dannoso (violazione della norma) si è concretamente verificato nel caso di specie, dal momento che l'Ente ha potuto accedere alla qualificazione in assenza dei prescritti requisiti, in contrasto con le previsioni normative in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La condotta posta in essere ha quindi apportato un vantaggio concreto e immediato, consistente nella possibilità di svolgere gare per importi superiori rispetto all'effettiva capacità professionale. Si sottolinea, infatti, che il conseguimento della qualificazione abilita automaticamente la stazione appaltante ad acquisire i CIG per i corrispondenti importi dai sistemi informatici dell'Autorità.

Si evidenzia, infine, che i fatti contestati risultano connotati da gravità in quanto hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La gravità della condotta consegue inoltre dagli effetti della condotta, che ha consentito alla stazione appaltante di accedere alla qualificazione in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Per tutto quanto emerso, si ritiene che la condotta accertata sia imputabile all'Ente quanto meno a titolo di dolo eventuale, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12 dell'allegato II.4, del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del

Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

La quantificazione della sanzione nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dalla norma (da 500 euro a 1 milione) è effettuata nella misura di € 18.626,00, tenendo conto del livello di qualificazione ottenuto e del punteggio effettivamente spettante sulla base dei requisiti dimostrati e accertati. L'importo della sanzione di cui sopra è ridotto in forza dell'applicazione delle seguenti circostanze attenuanti:

1. istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
2. produzione di attestati di formazione successivi e rientranti nelle casistiche descritte alla formazione (base);
3. produzione di attestati di formazione specialistica rientrante nei due terzi del monte ore complessivo.

Sulla base delle predette considerazioni, la sanzione è quantificata nella misura di **€ 2.685,00 (duemilaseicentoottantacinque)**.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenuta

la riferibilità alla DISCO- Ente Reg. per Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza delle condotte accertate, quanto meno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurano una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato

che l'assenza dei requisiti di competenza e formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 36,51 a 32,42 e, dunque, la riduzione del livello di qualificazione da L2 a L3;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta, dunque,

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 01 ottobre 2025

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4, e all'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di **€ 2.685,00 (duemilaseicentoottantacinque)**;
- la comunicazione della presente delibera alla DISCO- Ente Reg. per Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore* raccomandando di valutare se le suesposte considerazioni incidono sulla nuova qualificazione acquisita in data 08/07/2025 al fine di procedere alla eventuale rettifica dell'istanza ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, approvato con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025;

- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli eventuali adempimenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 *(Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 - corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero)*. Nella causale va inserita la dicitura "pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... *(riportare il numero della delibera)*" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 ottobre 2025

Il Segretario, Laura Mascali

Firmato digitalmente